

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME</b>	
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza	autonomielocali@certregione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**INVIATA VIA PEC**

Ai Comuni  
Alle Unioni territoriali intercomunali (UTI)  
Alle Province  
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali  
All'ANCI Friuli Venezia Giulia  
All'UNCEM Friuli Venezia Giulia  
All'UPI Friuli Venezia Giulia  
LORO SEDI

oggetto: nota illustrativa delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 20/2016  
alla legge regionale n. 26/2014.

**1. PREMESSA**

Il 24 novembre 2016 è stata approvata dal Consiglio regionale la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 recante "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento ordinario n. 55 del 14 dicembre 2016, la quale, tra l'altro, apporta alcune modifiche alla legge regionale 26/2014 recante "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative".

La presente nota illustrativa descrive le citate modifiche, operate anche alla luce del nuovo comma 2 dell'articolo 11 dello statuto regionale, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2016, il quale dispone che *"In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali"*, sancendo, così, in via definitiva l'obbligo di partecipazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia alle Unioni territoriali intercomunali, disposto dalla summenzionata legge regionale 26/2014.

**2. LE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 26/2014**

**2.1. PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE E MODALITÀ DI ADESIONE ALLE UTI**

L'**articolo 36** della legge regionale n. 20/2016 aggiunge l'Allegato C bis alla lr 26/2014, inserendo così in legge il contenuto Piano di riordino territoriale di cui alla

DGR n. 1282/2015 e s.m.i.<sup>1</sup> il quale individua la delimitazione geografica delle aree territoriali ritenute adeguate per l'esercizio ottimale in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta nonché per la gestione coordinata di servizi.

L'**articolo 20** inserisce nella legge regionale n. 26/2014 l'articolo 4 ter rubricato (Piano di riordino territoriale) il quale, al comma 1, nel richiamare l'Allegato C bis della legge, declina nuovamente i criteri<sup>2</sup> fondanti l'adeguatezza delle aree territoriali ivi individuate. In stretta connessione con l'inserimento in legge dell'Allegato C bis, contenente il Piano di riordino territoriale, il comma 2 del citato articolo 4 ter dispone che le future modifiche al Piano potranno essere operate esclusivamente con legge regionale, riportando in seno al Consiglio regionale la scelta fondamentale dell'assetto territoriale del sistema locale.

L'**articolo 21** sostituisce l'articolo 6 della legge regionale n. 26/2014 stabilendo, alla luce della intervenuta modifica dello Statuto di Autonomia, che le UTI costituiscono *"forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali"* ed inserendo una disciplina semplificata per l'ingresso in UTI dei Comuni che ancora non vi partecipano. Il comma 2 del nuovo articolo 6 dispone, infatti, che *"I Comuni non ancora partecipanti alle Unioni costituite ai sensi dell'articolo 56 quater aderiscono a esse mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, dello statuto dell'Unione che ne prevede e disciplina la partecipazione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei consigli dei Comuni già partecipanti."*

Si evidenzia che la procedura semplificata per l'ingresso in UTI di cui al summenzionato nuovo articolo 6 costituisce una norma a carattere speciale che si configura come una deroga alle regole generali di cui agli artt. 10, comma 2 e 13, comma 11 della Lr 26/2014. Tali norme, infatti, per le modifiche allo statuto dell'UTI, prevedono rispettivamente le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche dello statuto del Comune (art. 10, comma 2) e la previa acquisizione dei pareri dei Comuni partecipanti all'Unione (art. 13, comma 11).

## 2.2. COMMISSIONI CONSULTIVE INTERCOMUNALI

L'**articolo 22** della legge regionale n. 20/2016 modifica l'articolo 16 della legge regionale n. 26/2014 inserendo la possibilità che facciano parte delle commissioni consultive intercomunali ivi previste non solo consiglieri comunali ma amministratori comunali in genere: in tal modo si recepisce l'esigenza che possano essere coinvolti nelle scelte operate dagli organi dell'Unione anche componenti delle giunte comunali dotati di specifiche competenze.

## 2.3. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

L'**articolo 23** della legge regionale n. 20/2016 modifica l'articolo 27 della legge regionale n. 26/2014. In particolare:

a) nel punto 4 della lettera b) del comma 1) è inserita la precisazione che con riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale, che i Comuni devono

---

<sup>1</sup> Come da ultimo modificato in seguito allo spostamento ad altra Unione disposto per i Comuni di Tricesimo, Torviscosa e Reana del Rojale.

<sup>2</sup> Originariamente i criteri fondanti la definizione del Piano di riordino territoriale da parte della Giunta regionale erano contenuti nell'articolo 4 della Lr 26/2014, abrogato dalla legge regionale 20/2016 in commento. Il Piano di riordino territoriale ora contenuto nell'allegato C bis della legge regionale 26/2014: i criteri su cui esso si fonda sono indicati nel nuovo articolo 4 ter.

esercitare in forma associata, sono fatte salve le specifiche normative di settore come ad esempio il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, disciplinati dalla legge regionale n. 5/2016;

b) al comma 3 viene ridotta da 15.000 a 10.000 abitanti la soglia di adeguatezza demografica dei Comuni (non montani) partecipanti alle Unioni, necessaria per poter esercitare, senza avvalersi degli uffici dell'UTI, una o più tra le funzioni elencate nel suddetto articolo 27, comma 1 lettera b)<sup>3</sup>. Alla luce di tale modifica, quindi, i Comuni partecipanti all'UTI aventi popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti - ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunità montane - potranno scegliere di esercitare in forma singola alcune o anche tutte le funzioni di cui all'articolo 27, comma 1 lettera b).

I Comuni al di sotto di dette soglie demografiche dovranno sempre svolgere le predette funzioni in forma associata potendo tuttavia optare tra l'esercizio tramite l'UTI o l'esercizio in convenzione con altri Comuni partecipanti alla medesima UTI; in tale ultimo caso, le convenzioni stipulate tra i Comuni, ai sensi all'articolo 21 della legge regionale n. 1/2006, dovranno raggiungere le medesime soglie demografiche (10.000/5.000) previste dalla norma.

Resta sostanzialmente invariata la disciplina dei casi di riduzione delle soglie demografiche previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5.

c) dopo il comma 4, viene inserito il comma 4 bis il quale prevede che, nel caso speciale in cui un solo Comune dell'UTI non raggiunga le soglie di adeguatezza previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 27, esso non dovrà sottostare all'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 1 lettera b) e potrà esercitare dette funzioni anche singolarmente.

L'**articolo 24** riscrive l'articolo 29 della legge regionale n. 26/2014, riguardante il regime differenziato, introducendo due novità:

a) la previsione che le funzioni afferenti il sistema locale dei servizi sociali siano comunque necessariamente esercitate dall'UTI;

b) l'inserimento di una norma speciale per il regime differenziato nell'UTI dell'area Giuliana in ragione della sua composizione particolarmente eterogenea, opzione che si traduce, in sostanza, nella possibilità di gestire, con le modalità di cui all'art. 27 della legge regionale n. 26/2014, alcune delle funzioni elencate nell'art. 26 o parti di esse.

#### 2.4. SUBENTRO NELLA PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI, DISMISSIONE DELLE PARTECIPATE PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE PROVINCE

L'**articolo 25** opera un coordinamento normativo per allineare la disciplina dei subentri alle Province a quanto già previsto per i subentri alle Comunità montane, inserendo nel comma 7 dell'articolo 35, della legge regionale n. 26/2014, la previsione che l'effetto del trasferimento della proprietà dei beni immobili, disposto dalla legge, decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi.

L'**articolo 26** sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 bis della legge regionale n. 26/2014, mantenendo in capo alle Province, fino alla loro

---

<sup>3</sup> Ci si riferisce alle funzioni in materia di servizi finanziari e contabili e controllo di gestione, opere pubbliche e procedure espropriative, pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata, procedure autorizzatorie in materia di energia e organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore.

soppressione, la gestione delle procedure di dismissione delle loro partecipazioni sociatarie, in conformità alla vigente disciplina in materia.

L'**articolo 30**, nell'ottica della soppressione delle Province e del commissariamento di alcune di esse, elimina dall'articolo 59 della legge regionale n. 26/2014 la previsione che due rappresentanti delle Province facciano parte dell'Osservatorio per la riforma ivi disciplinato.

L'**articolo 31** apporta alcune modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 26/2014, riguardante le strade provinciali che vengono trasferite alla Regione nelle more della loro classificazione secondo l'interesse regionale o locale.

L'**articolo 33** apporta alcune modifiche tecniche all'Allegato A della legge regionale n. 26/2014 con le quali si eliminano le disposizioni relative a funzioni già trasferite o non più esercitate e si declinano meglio altre funzioni ancora svolte dalle Province.

Gli **articoli 34 e 35** modificano rispettivamente gli allegati B e C della legge regionale n. 26/2014 come diretta conseguenza delle modifiche apportate dal precedente articolo 31 all'articolo 61 della legge regionale n. 26/2014.

#### 2.5. CENTRALI DI COMMITTENZA

L'**articolo 27** inserisce l'articolo 55 ter dopo l'articolo 55 bis della legge regionale n. 26/2014, precisando che le aree territoriali di cui all'Allegato C bis (inserito nel corpo della lr 26/2014 dall'articolo 36 della lr 20/2016) costituiscono gli ambiti territoriali di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa sui contratti pubblici; ciò con il duplice fine di evitare che tali ambiti siano individuati dal Governo con D.P.C.M. - come prevede l'articolo 37, comma 5 del Codice degli appalti - con una articolazione territoriale diversa e di vedere riconosciuta l'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza operata dalla legge regionale n. 26/2014.

#### 2.6. SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI

Relativamente alle modifiche concernenti la disciplina dei Servizi sociali dei Comuni (articoli 28 e 32 della legge regionale n. 20/2016), si rinvia ad apposita circolare, i cui contenuti verranno condivisi con la Direzione centrale competente.

Per informazioni e chiarimenti:

- dott. Gianfranco Spagnul – tel 0432 555330 – gianfranco.spagnul@regione.fvg.it
- dott.ssa Barbara Zanessi - tel 0432 555720 - barbara.zanessi@regione.fvg.it;

Cordiali saluti.

Il direttore del Servizio  
dott. Gianfranco Spagnul  
(sottoscritto digitalmente)

